

Spett.le Cooperativa
C.a Presidente e Direttore

Oggetto: Settore Vitivinicolo REVISIONE REG. ce N. 436/2009 - DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO - CERTIFICATI D'ESPORTAZIONE - REGISTRI - DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE

Dopo oltre un anno di negoziati, si è conclusa la revisione del reg. CE n. 436/2009, che verrà presto abrogato e sostituito da un regolamento delegato e da un regolamento d'esecuzione, i cui testi trovate in allegato.

Entrambi i documenti – atto delegato e atto di esecuzione – sono definitivi, anche se non ancora pubblicati in Gazzetta ufficiale e, quindi, non ancora in vigore.

Ecco in anticipo le principali novità che verranno introdotte:

Innanzitutto, la nuova disciplina contiene disposizioni relative a:

- documenti di accompagnamento;
- certificati d'esportazione;
- registri;
- dichiarazioni obbligatorie (giacenza, vendemmia e produzione);
- sistema autorizzativo.

- **Documenti di accompagnamento**

In materia di documenti di accompagnamento due sono le principali novità e riguardano, rispettivamente, le **deroghe all'emissione di un documento di trasporto** e la **progressiva eliminazione dei documenti cartacei**. Sul primo punto, l'art. 9 dell'atto delegato innova rispetto all'art. 25 del reg. CE n. 436/2009 portando **da 40 a 70 km la distanza massima** entro la quale poter effettuare un trasporto senza l'emissione di un documento di accompagnamento e rendendo tale **deroga** per così dire "**automatica**". Infatti, mentre in precedenza per il trasporto di prodotti diversi dall'uva e dal mosto, la deroga poteva scattare solo su espressa autorizzazione da parte dell'autorità competente, con la nuova disciplina, in presenza dei requisiti fissati dal regolamento - a) trasporto di prodotti vitivinicoli dal vigneto all'impianto di vinificazione; b) trasporto di prodotti vitivinicoli tra due locali della stessa impresa, a scopo di vinificazione,

trasformazione, imbottigliamento, immagazzinaggio; c) distanza massima 70 km di strada - **la deroga si applica di default.**

Sempre in materia di esenzioni, è possibile che il trasporto di un prodotto vitivinicolo diverso dall'uva (o anche dal mosto) per una **lavorazione per conto terzi** debba essere scortato da un documento di accompagnamento, contrariamente a quanto invece consentiva l'art. 25 del reg. CE n. 436/2009. Questo aspetto va chiaramente verificato con l'ICQRF, al fine di avere una univoca interpretazione della nuova disposizione, ma è quanto emerge da una lettura della vecchia disciplina con la nuova.

Inoltre, la capacità ammessa per le esenzioni relative al trasporto di prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti, etichettati e muniti di un sistema di chiusura a perdere passa da 5 litri a 10 litri, ad eccezione del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato, per il quale rimangono validi i 5 litri o 5 chilogrammi.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, i nuovi regolamenti stabiliscono al **31 dicembre 2020** il termine ultimo per digitalizzare i documenti di accompagnamento, come indicato dall'art. 10 dell'atto delegato.

- **Certificati d'esportazione**

Un'altra delle novità a cui ha lavorato la DG AGRI riguarda la qualificazione del documento di accompagnamento come certificato all'esportazione, sia verso i Paesi membri dell'UE, sia verso i Paesi terzi. Con l'entrata in vigore di questi due nuovi regolamenti (si vedano in particolare gli articoli 11 e 12 dell'atto delegato), infatti, alcuni dei documenti di accompagnamento riconosciuti potranno attestare l'origine o la provenienza del prodotto, la qualità, le sue caratteristiche, l'annata e/o la varietà di uva da vino da cui è ottenuto e, se del caso, la DOP o l'IGP di cui beneficia. Inoltre, qualora un Paese terzo non dovesse riconoscere il documento di accompagnamento quale attestato di origine, qualità, autenticità, etc., DG AGRI ha predisposto un modello di certificazione d'esportazione, cui dovrebbero fare riferimento i principali *partner* commerciali dell'UE, con i quali la stessa UE si impegnerà a negoziarne il riconoscimento.

- **Registri**

In materia di registri, viene confermata la deroga alla trasmissione a 30 giorni per gli operatori dotati di una contabilità computerizzata (si veda l'art. 20 dell'atto di esecuzione). Inoltre, viene abrogato l'art. 12 del reg. CE n. 606/2009 (si veda l'art. 53 dell'atto delegato), il quale avrebbe potuto costituire, secondo alcuni, la base giuridica per richiedere che l'operazione dell'arricchimento dovesse essere registrata immediatamente dopo la sua esecuzione e, quindi, senza i 30 giorni consentiti per tutte le

altre operazioni (per chi volesse approfondire si veda l'art. 12, par. 6, del reg. CE n. 606/2009). L'abrogazione dell'art. 12 del reg. CE n. 6060/2009, unitamente alla conferma della deroga dei 30 giorni ed all'art. 58 del Testo unico costituiscono disposizioni chiare e coerenti circa i tempi di registrazione: 30 giorni per tutte le operazioni per gli operatori dotati di una contabilità computerizzata, come peraltro indicato nel manuale alla tenuta del registro pubblicato sul portale del SIAN.

Per vostra informazione, l'ampliamento delle deroghe all'emissione del documento di accompagnamento, il tema dei certificati d'esportazione e la questione relativa alle tempistiche di registrazione delle diverse operazioni sono state seguite con contributi sostanziali da parte dell'Alleanza delle cooperative italiane.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei testi qui allegati dovrebbe avvenire tra il mese di **febbraio e quello di marzo**. Con la pubblicazione dei testi, seguirà regolare circolare.

Tuttavia, vi chiedo di iniziare a prendere confidenza con i nuovi testi e di segnalarmi, eventualmente, se vi sono aspetti per i quali un maggiore chiarimento è necessario.

Nel rimanere a disposizione per maggiori informazioni, vi saluto cordialmente.

Ancona, li 10.01.2018

FEDAGRI

Mauro Scattolini

